

modello di Regolamento d'Istituto studente-compatible!!

Il presente Regolamento è conforme alla norma istitutiva delle Istituzioni scolastiche, DPR n.416/1974. ai principi dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, del Regolamento dell'Autonomia, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275.

È coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

PREMESSA

La Scuola si impegna a favorire, nel rispetto delle leggi della Repubblica, l'effettiva attuazione del diritto allo studio e l'esercizio delle libertà costituzionali.

La scuola perciò si impegna a:

- Garantire la libertà di pensiero, di espressione, di organizzazione e di azione socio-culturale, con il ripudio di ogni manifestazione razzista
- Promuovere il dialogo di tutte le componenti della comunità scolastica nel reciproco rispetto delle relative prerogative e delle regole democratiche.

CAPO I

GLI ORGANI COLLEGIALI: COMPETENZE E FUNZIONAMENTO

Art. 1 Premesse comuni

La presenza dei membri eletti o di diritto alle riunioni degli organi collegiali è obbligatoria. L'eventuale assenza deve essere giustificata al presidente dei rispettivi organi.

Di ogni seduta di ciascun organo collegiale viene redatto un verbale su apposito registro.

Le assemblee delle varie componenti scolastiche debbono favorire la partecipazione democratica alla vita e ai problemi della scuola.

Art. 2 Collegio dei Docenti

E' composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nell'Istituto.

E' presieduto dal Dirigente scolastico.

Le funzioni di Segretario sono attribuite ad uno dei collaboratori.

Si riunisce all'inizio di ciascun anno scolastico ed ogni qualvolta il Dirigente ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti, comunque almeno una volta a quadrimestre.

Per la validità dell'assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti (art. 28 D.P.R. 416).

Le competenze del Collegio dei Docenti sono le seguenti:

1. Deliberare, nel rispetto della libertà di insegnamento di ciascun docente, sui seguenti punti:
 - a. Elaborazione del Piano dell'Offerta formativa
 - b. Programmazione dell'azione educativa, anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare;
 - c. Sperimentazione di metodologie e didattiche, qualora coinvolga più insegnanti, sentito il parere dei Consigli di Classe interessati e sentito il C.d'I., ove occorra l'utilizzazione straordinaria di risorse dell'amministrazione scolastica
2. Valutare periodicamente l'andamento complessivo dell'azione educativa per verificarne l'efficacia e proporre eventuali misure per il miglioramento dell'attività scolastica.
3. Provvedere:
 - a. All'adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di Classe, il cui parere è obbligatorio ma non vincolante;
 - b. Alla scelta di sussidi didattici, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal C.d'I.;
4. Promuovere iniziative di aggiornamento degli insegnanti;
5. Formulare proposte al Dirigente, tenendo conto dei criteri generali indicati dal C.d'I. o delle proposte dei Consigli di Classe, sui seguenti punti:
 - a. Formazione delle classi;
 - b. Orario delle lezioni;
 - c. Funzionamento biblioteca;
 - d. Svolgimento delle altre attività scolastiche;
 - e. Sperimentazione sul piano di innovazione di ordinamenti;
6. Valutazione del Regolamento d'Istituto, della Carta dei servizi, del Codice disciplinare degli studenti.
7. Eleggere docenti del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti;
8. Indicare i docenti membri delle Commissioni di lavoro i quali, nell'ambito delle rispettive competenze, daranno indicazioni relative agli acquisti per la biblioteca, i laboratori e le attrezzature sportive.

Art. 3 Dipartimenti

I dipartimenti sono costituiti dai docenti che insegnano le stesse discipline.

Essi hanno lo scopo di concordare:

1. gli obiettivi disciplinari;
2. i contenuti programmatici;
3. le metodologie;
4. i criteri e gli strumenti di valutazione;
5. le forme e la frequenza delle verifiche;
6. l'uso dei sussidi didattici, dei laboratori e dei libri di testo;
7. le attività ed eventuali progetti integrativi;
8. eventuali proposte di modifica dei programmi di insegnamento o di attivazione di sperimentazioni metodologiche o di ordinamento;
9. le attività di aggiornamento.

Essi si riuniscono nei periodi previsti dalla programmazione annuale.

Sono convocati, inoltre, ogniqualvolta ne ravvisino la necessità il Dirigente o i rispettivi coordinatori.

Art.....Commissione paritetica docenti-studenti

Al fine di incentivare un dialogo costruttivo con gli studenti riguardo le scelte di competenza del Collegio dei Docenti, è costituita una commissione composta da dieci docenti individuati dal Collegio dei docenti e dieci studenti individuati dal Comitato Studentesco.

La commissione viene rinnovata all'inizio di ogni anno scolastico, elegge al proprio interno un Coordinatore, e si dota di un proprio regolamento di funzionamento.

La commissione ha il compito di formulare proposte al collegio dei docenti riguardo il POF, con particolare riferimento alla programmazione e la definizione degli obiettivi didattici, l'organizzazione della scuola, i criteri di valutazione, la scelta dei libri e del materiale didattico.

La commissione ha inoltre il compito di proporre al Consiglio di Istituto il testo del patto educativo di corresponsabilità introdotto con il dpr 235/07.

Art. 4 Consigli di classe

Durano in carica un anno scolastico; sono composti dai docenti di ogni singola classe, da due studenti e due genitori; sono presieduti dal Dirigente o da un docente da lui delegato. Uno dei docenti svolge le funzioni di segretario.

I consigli di classe sono convocati dal Dirigente almeno tre volte l'anno. In via straordinaria possono essere convocati su richiesta scritta (rivolta al preside) della maggioranza dei membri del consiglio stesso.

Il Collegio dei Docenti delibera, ad inizio d'anno scolastico, il calendario e le modalità delle riunioni dei Consigli di classe.

I consigli di classe hanno il compito di:

1. Agevolare ed estendere i rapporti tra docenti, genitori e studenti, al fine di realizzare condizioni favorevoli per un migliore svolgimento dell'attività didattica;
2. Vagliare l'andamento didattico e disciplinare della classe;
3. Discutere gli obiettivi della programmazione didattica, chiarirne i contenuti e precisare i criteri di valutazione degli alunni;
4. Formulare proposte al collegio dei docenti con particolare riguardo ai seguenti punti:
 - a. Adozione dei libri di testo;
 - b. Acquisto di nuove attrezzature didattiche, bibliografiche e audiovisive;
 - c. Iniziative di sperimentazione;
 - d. Corsi extracurricolari ed altre attività scolastiche.
5. individuare per tempo situazioni di difficoltà nel rendimento o di disagio relazionale o comportamentale dei singoli alunni e progettare gli interventi didattici ed educativi, ordinari o integrativi, volti a rimuoverne le cause.
6. Riunirsi, su convocazione del Dirigente, in funzione di organo disciplinare.

Spettano al Consiglio con la sola presenza dei Docenti:

1. Realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari;
2. Valutazione periodica e finale degli studenti.

Per ciascun Consiglio di Classe viene nominato dal Dirigente un coordinatore con i seguenti compiti:

1. presidenza delle riunioni su delega del Capo d'Istituto;
2. coordinamento delle attività programmate dal Consiglio;
3. azione referente nei confronti della Presidenza e delle famiglie sulla frequenza, il profitto, la disciplina della classe e dei singoli alunni.

Art. 5 Consiglio d'Istituto

Il Consiglio d'Istituto è composto dal Dirigente, otto docenti, quattro studenti, quattro genitori, due non docenti.

Le funzioni di segretario sono attribuite dal Presidente ad un Consigliere.

Presiede un genitore membro del Consiglio.

Il segretario nel redigere i verbali sintetizza gli interventi dei consiglieri, trascrive in maniera dettagliata solo quelli richiesti dall'interessato.

Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo in ordine al Programma annuale, al conto consuntivo, all'impiego dei mezzi finanziari per il finanziamento amministrativo e didattico dell'Istituto.

Il C.d'I. dura in carica tre anni, indipendentemente dalla variazione della popolazione scolastica in tale periodo; fa eccezione la componente studentesca che viene eletta ogni anno.

Il C.I. elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva composta di un docente, di un non docente, di un genitore e di uno studente. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente, che la presiede, ed il Direttore Sga che svolge anche le funzioni di segretario della Giunta.

La Giunta presenta al C.d'I. il Programma annuale, predisposto dal Dirigente, e le eventuali variazioni, nonché il conto consuntivo; prepara i lavori del Consiglio e cura l'esecuzione delle delibere dello stesso.

La prima seduta del C.d'I., immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri, è convocata e presieduta dal Preside.

In tale occasione ha luogo l'elezione, a scrutinio segreto, del presidente e del vicepresidente.

Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio.

E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti; qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. A parità di voti la votazione deve ripetersi fino alla elezione di uno degli eligendi.

Il Consiglio è convocato dal Presidente.

La convocazione avviene mediante avviso scritto, recapitato ad ogni membro almeno cinque giorni prima della data fissata; l'avviso, contenente la data, l'ora e l'ordine del giorno deve essere affisso all'albo dell'Istituto.

Solo per motivi di particolare urgenza si può convocare il Consiglio con preavviso inferiore ai 5 giorni.

Le riunioni del Consiglio sono valide se è presente più della metà dei consiglieri.

L'o.d.g. del Consiglio può essere modificato su decisione unanime dei membri presenti alla seduta.

Ciascun membro del C.I. può proporre, con richiesta al Presidente, l'inserimento di uno o più punti all'o.d.g.; tale richiesta verrà soddisfatta nella prima seduta utile del Consiglio, al quale comunque sarà resa nota se non dovesse essere accolta.

Su delibera del Consiglio, l'illustrazione di un punto all'o.d.g. è posta a disposizione dei membri del Consiglio presso la segreteria dell'Istituto contemporaneamente alla pubblicazione dell'o.d.g..

Durante le riunioni del Consiglio sono sottoposte a votazione normalmente per alzata di mano o, su richiesta di uno o più membri, per appello nominale.

Sono sottoposte a votazione segreta le deliberazioni relative a persone.

Alle sedute del C.I. possono assistere gli elettori delle componenti in esso rappresentate, nei limiti consentiti dalla capienza del locale in cui si svolge la seduta.

Gli ammessi alla seduta non hanno facoltà di intervenire.

Alle sedute in cui siano in discussione argomenti concernenti specifiche persone non è ammesso il pubblico.

Alle sedute del C.I. possono essere invitati esperti e rappresentanti di Enti ed Istituzioni.

Gli atti del Consiglio vengono esposti all'albo dell'Istituto nei giorni successivi ad ogni riunione fino a quella seguente.

Il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria:

- • Su richiesta del Presidente;
- Su richiesta della Giunta Esecutiva;
- Su richiesta di almeno un terzo dei membri;
- Su richiesta del Dirigente

Il C.d'I. ha i seguenti compiti:

1. delibera, su proposta della Giunta, fatte salve le competenze del Dirigente e degli altri OO.CC., sulle materie previste dal D.I. 44/2001
2. indica i criteri per la formulazione dell'orario scolastico;
3. indica criteri generali sui seguenti punti:
 - a. iscrizioni e formazione delle classi;
 - b. coordinamento organizzativo di Consigli di classe e delle Assemblee;
4. elegge nel suo seno i membri della Giunta Esecutiva;
5. designa i componenti della Commissione Elettorale;
6. formula proposte per la sperimentazione sul piano degli ordinamenti e delle strutture;
7. esprime al Collegio dei docenti pareri in ordine ai programmi di sperimentazione metodologico-didattica;
8. delibera in merito alla partecipazione a reti o associazioni di scuole

CAPO II

PARTECIPAZIONE

Art. 6 Assemblee studentesche

Gli studenti hanno diritto a partecipare in modo attivo e responsabile alla vita della scuola. Le assemblee studentesche sono considerate parte integrante della formazione educativa.

1) Assemblea d'Istituto degli Studenti

L'assemblea studentesca d'Istituto si propone l'approfondimento sia dei problemi della scuola che dei problemi della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

E' convocata su richiesta della maggioranza del Comitato Studentesco o dal 10% degli studenti ed, in relazione a circostanziati argomenti di discussione, può articolarsi in assemblee di classi parallele.

Dell'assemblea verrà data comunicazione alle famiglie.

L'assemblea può aver luogo una volta al mese, durante le ore d'insegnamento, a partire dalla seconda ora, nel limite delle rimanenti ore di lezione di una giornata.

L'attività didattica resterà sospesa per la durata dell'assemblea. Gli insegnanti rimarranno comunque nell'Istituto o partecipando alle assemblee o svolgendo opera di vigilanza.

In relazione al numero dei partecipanti ed alla disponibilità dei locali l'assemblea d'istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.

E' consentita la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, scientifici ed artistici indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno, su autorizzazione del Consiglio d'Istituto che può rifiutare soltanto con deliberazione motivata.

L'assemblea elegge un Presidente di volta in volta o per un periodo più prolungato e deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento, possibilmente nella prima assemblea dell'anno scolastico. Il regolamento deve essere inviato in visione al C.d'I..

L'ordinato svolgimento dell'assemblea deve essere assicurato dal Presidente dell'assemblea stessa.

2) Assemblea di classe degli studenti

Può aver luogo una volta al mese durante le ore di lezione nel limite di due ore di una giornata.

L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana e non può coincidere sempre con l'insegnamento delle stesse materie.

L'assemblea ha facoltà di eleggere un Presidente e di darsi un proprio regolamento.

3) Norme comuni alle due assemblee

La convocazione delle assemblee studentesche d'istituto e di classe deve essere comunicata, per iscritto al Dirigente, cinque giorni prima per quella di Istituto, due giorni prima per quella di Classe e deve contenere la data e l'ordine del giorno. Il Dirigente, verificata la rispondenza dell'o.d.g. alle finalità previste dalla legge, apporrà il proprio visto sulla convocazione.

Questa sarà affissa a cura del Preside all'albo della scuola per l'Assemblea d'Istituto e riportato sul registro di classe per le Assemblee di Classe.

Il Dirigente ha il potere d'intervento nei casi di violazione del regolamento o di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

Non può essere tenuta assemblea negli ultimi trenta giorni di lezioni.

Le ore destinate alle assemblee di classe e d'istituto possono essere utilizzate, a richiesta degli studenti, per attività di ricerca e per i lavori di gruppo.

L'utilizzazione delle ore e l'organizzazione di tali attività spetta agli studenti.

Anche per tali attività vale il potere d'intervento del Dirigente.

Art. 7 Assemblee dei genitori

Le assemblee possono essere di classe o d'istituto.

Le assemblee devono mirare all'approfondimento dei problemi della scuola e dei rapporti fra le varie componenti.

L'assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di classe o da almeno un decimo dei genitori.

L'assemblea d'istituto è convocata su richiesta del Presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o dalla maggioranza del Comitato dei Genitori, oppure quando lo richiedano un decimo dei genitori.

Le assemblee si devono svolgere fuori dall'orario delle lezioni.

La data e l'ora di svolgimento delle assemblee, tenute nei locali dell'istituto, devono essere concordate con il Dirigente.

I genitori promotori ne daranno comunicazione con affissione all'albo e mediante circolare del Dirigente agli studenti.

Possono partecipare, con diritto di parola, il Dirigente e gli Insegnanti.

L'assemblea dei genitori elegge un Presidente e deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al C.d'I.

Le libere Associazioni dei genitori potranno richiedere al Dirigente l'autorizzazione a riunirsi nei locali della Scuola con le modalità sopra indicate.

Art. 8 Comitato Studentesco

Presso l'Istituto è costituito un Comitato Studentesco. Esso è formato dai due rappresentanti regolarmente eletti da ciascuna classe nel proprio seno e dai quattro studenti eletti nel Consiglio d'Istituto e dai due rappresentanti nella Consulta Provinciale degli Studenti.

Il comitato studentesco si dota di un proprio regolamento ed esprime un gruppo di gestione, coordinato da uno studente maggiorenne, che può assumere la responsabilità della realizzazione e del regolare svolgimento di talune iniziative. Il regolamento deve essere inviato in visione al C.d'I.

Il Comitato, che dura in carica un anno scolastico, svolge le seguenti funzioni:

- 1. formula l'ordine del giorno delle assemblee d'istituto, di cui prepara, coordina e presiede i lavori ed esegue le delibere;**
- 2. assicura l'ordinato svolgimento delle assemblee d'istituto, garantendo l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti;**
- 3. esprime pareri e formula proposte in ordine al POF, al Regolamento d'Istituto ed alla Carta dei Servizi.**

A tali funzioni si aggiungono tutte le altre stabilite nei successivi articoli del presente regolamento e quelle stabilite dalla norme vigenti in materia

Esso si riunisce in orario, di norma, non scolastico, su convocazione del suo Presidente Il Dirigente, verificata la rispondenza dell'o.d.g. alle finalità previste dalla legge e verificata la disponibilità dei locali scolastici, apporrà il proprio visto sulla convocazione.

Art. 9 Comitato dei Genitori

Presso l'Istituto è costituito un Comitato dei Genitori. Esso è formato dai due rappresentanti regolarmente eletti dai genitori di ciascuna classe nel proprio seno e dai quattro genitori eletti nel Consiglio d'Istituto.

Il Comitato, che dura in carica un anno scolastico, svolge le seguenti funzioni:

- 1. formula l'ordine del giorno delle assemblee d'istituto, di cui prepara, coordina e presiede i lavori ed esegue le delibere;**
- 2. assicura l'ordinato svolgimento delle assemblee d'istituto, garantendo l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti;**
- 3. esprime parere e formula proposte in ordine al POF, al Regolamento d'Istituto ed alla Carta dei Servizi della Scuola.**

Esso si riunisce in orario, di norma, non scolastico, su convocazione del suo Presidente o dietro richiesta del Dirigente ovvero della maggioranza dei suoi componenti.

Art associazioni studentesche

Gli studenti hanno diritto di associarsi liberamente all'interno dell' istituto mediante deposito gratuito agli atti dello statuto dell'associazione, così come previsto dal DPR 567/96 e successive modifiche ed integrazioni. Gli studenti hanno diritto di utilizzare gli spazi e le attrezzature della scuola, come singoli o come associazioni, secondo modalità stabilite dal regolamento di istituto ed almeno un pomeriggio a settimana in orario non scolastico.¹

Art. Forme di consultazione degli studenti

Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, gli studenti sono consultati su iniziativa del Comitato studentesco o del C.d.I. Tali consultazioni avvengono in forma scritta, anche mediante questionari o altre forme di rilevazione e/o

¹ Come da DPR 24 giugno 1998, n. 249 art 2 comma 10 e DPR 567/96 art 5 comma 1-bis

confronto, secondo modalità organizzative stabilite dal C.d'I e comunque affidando la gestione di tali consultazioni al Comitato studentesco. I risultati di tali consultazioni sono resi pubblici e sono oggetto di una relazione che il Comitato Studentesco sottopone all'attenzione del C.d.I. ²

CAPOATTIVITA' COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE³

Art....

La scuola organizza attività integrative alle quali lo studente può partecipare liberamente; la non partecipazione a tali attività non influisce negativamente sul profitto, la partecipazione può dar esito, secondo le modalità previste, a credito scolastico. Le iniziative complementari si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole. La partecipazione alle relative attività può essere tenuta presente dal Consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente.

Le iniziative integrative sono finalizzate ad offrire ai giovani occasioni extracurricolari per la crescita umana e civile e opportunità per un proficuo utilizzo del tempo libero e sono attivate tenendo conto delle esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, delle loro proposte, delle opportunità esistenti sul territorio, della concreta capacità organizzativa espressa dalle associazioni studentesche. Tali iniziative sono regolate secondo quanto stabilito dal DPR 567/96 e successive modifiche ed integrazioni

Art.....

L'istituto è aperto per attività para ed extrascolastiche almeno tre pomeriggi alla settimana, da fissare in Consiglio d'Istituto all'inizio dell'anno scolastico

Art....

Le attività complementari ed integrative sono deliberate dal Consiglio di istituto che ne valuta la compatibilità finanziaria e la coerenza con le finalità formative dell'istituzione scolastica, possono essere proposte dal Comitato Studentesco, da associazioni studentesche o da gruppi di almeno 20 studenti. Il Comitato studentesco ha parere obbligatorio in fase di decisione e organizzazione di ogni iniziativa. Tale parere è vincolante per l'accettazione di somme provenienti da privati, deliberata dal Consiglio d'istituto, e finalizzate alla realizzazione di attività didattiche e integrative⁴

Art.....

La scuola s'impegna, compatibilmente con le risorse disponibili, ad acquisire una strumentazione tecnologica adeguata e ne promuove l'utilizzo consapevole e l'accesso autonomo da parte degli studenti (conformemente con le norme che regolano l'utilizzo degli spazi attrezzati).

² L'articolo vuole dare spazio e concretizzazione a quanto stabilito nel DPR 24 giugno 1998, n. 249 art 2 comma 5: "Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione"

³ Si recepisce quanto stabilito dal DPR 567/96

⁴ Come da Dpr 567/96 art 3 comma 4

CAPO III

OBBLIGO DELLA FREQUENZA, ORARIO D'INGRESSO, D'USCITA, RITARDI, ASSENZE.

Art.10 Obbligo della frequenza

La continuità della frequenza è essenziale per il raggiungimento di una preparazione omogenea e completa dell'allievo e il numero delle assenze rappresenta una delle voci che concorrono all'assegnazione del credito. Si stabilisce:

1. che il limite delle assenze per definire regolare la frequenza non dovrà superare la percentuale, sul monte ore annuale di lezione, del 15% tenendo ragionevolmente conto della natura delle assenze stesse;
2. oltre il suddetto limite la frequenza sarà definita non regolare.

Art. 11

L'orario annuale delle lezioni viene stabilito dal Dirigente sentito gli organi competenti (Collegio Docenti e Consiglio d'Istituto).

Art.12 I docenti garantiranno turni di assistenza negli intervalli, coadiuvati dal personale ausiliario.

Art.13

L'istituto è aperto per attività para ed extrascolastiche almeno tre pomeriggi alla settimana, da fissare in Consiglio d'Istituto all'inizio dell'anno, fino alle ore 17.

Art.14

L'istituto apre alle ore 7.30; il campanello per l'accesso degli studenti alle aule suona alle ore 7.50; le lezioni hanno inizio alle ore 8. Eventuali posticipi, nella sede centrale e nelle succursali, saranno deliberati ad inizio d'anno scolastico.

L'intervallo è di 15 minuti; dalle alle

Art.15

Gli studenti che risiedono oltre il raccordo potranno richiedere annualmente l'autorizzazione a una leggera modifica dell'orario d'ingresso, in casi eccezionali.

Art.16

Non è possibile uscire prima del termine delle lezioni, se non per motivi gravi e documentati. L'uscita dall'istituto in orario di lezione è consentito solo con la presenza di un genitore o di chi esercita la potestà genitoriale.

Art.17 Orario d'ingresso e ritardi

Alle ore 8.10 saranno chiusi i cancelli della scuola.

Dalle ore 8.00 alle ore 8.10 sarà ammesso il ritardo con giustificazione sul libretto al momento stesso o alla prima ora del giorno seguente.

Dopo le 8.10 l'ammissione in classe può avvenire solo con l'autorizzazione del Dirigente o di persona da lui delegata.

I ritardi sull'orario di entrata saranno annotati. Sono consentiti, per documentati motivi, quattro ritardi per quadrimestre.

La scuola segnalerà alle famiglie i casi di ritardi ed assenze ricorrenti.

Gli studenti minorenni dovranno essere accompagnati a scuola da un genitore dopo quattro ritardi nel quadrimestre o, in caso di mancata giustificazione, dopo due giorni da un ritardo o da un'assenza.

Gli studenti maggiorenni dopo quattro ritardi in un quadrimestre saranno ammessi in classe soltanto con la giustificazione dell'Ufficio di Presidenza.

Art.18 Compiti degli insegnanti

L'insegnante della prima ora di lezione:

- Deve annotare sul registro di classe le assenze;
- Deve annotare, con indicazione dell'ora, i ritardi del giorno sul registro di classe. Costatato il superamento del numero consentito dei ritardi, l'insegnante non deve ammettere in classe lo studente senza il permesso della Presidenza;
- Deve giustificare le assenze del giorno o dei giorni precedenti;
- Deve inviare lo studente in Presidenza, in caso di mancata giustificazione al secondo giorno dalla data dell'assenza o del ritardo;
- Deve annotare sul registro di classe ogni permesso di entrata straordinaria e allegare il foglio di entrata rilasciato dalla Presidenza.

Art.19 Giustificazione delle assenze

Le assenze e i ritardi, a qualsiasi titolo effettuati, devono essere giustificati da uno dei genitori o da chi ne fa le veci legalmente, sul libretto delle giustificazioni.

Gli studenti maggiorenni possono apporre la propria firma sulle giustificazioni per le assenze ed i ritardi.

Per assenze superiori a cinque giorni consecutivi è obbligatorio il certificato medico indipendentemente dall'età dello studente.

La richiesta di giustificazione per l'assenza deve essere presentata il giorno del rientro a scuola.

In caso di dimenticanza è tollerato un ritardo di due giorni.

L'insegnante della prima ora ha l'obbligo di raccogliere le giustificazioni per le assenze e gli eventuali certificati medici e di annotarli sul registro di classe.

CAPO IV

DIRITTI, DOVERI, CODICE DISCIPLINARE, ORGANO DI GARANZIA

Art. 20 Fondamenti e diritti

La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio garantito a tutti dalla Costituzione. L'indirizzo culturale della scuola si fonda sui principi della Costituzione repubblicana, al fine di realizzare una scuola democratica, libera e pluralistica, aperta al rinnovamento didattico - metodologico e ad iniziative di sperimentazione che tengano conto delle esigenze degli studenti nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e nell'ambito della legislazione vigente. La scuola è aperta ai contributi creativi responsabilmente espressi dalle sue componenti. Gli organi collegiali competenti potranno, inoltre, prendere in considerazione altri apporti che dovessero pervenire dalle forze sociali e culturali organizzate esterne alla scuola.

Sono considerati assolutamente incompatibili con i criteri sopra enunciati, e quindi in ogni modo vietati, atti di intimidazione della libera e democratica espressione o partecipazione delle varie componenti alla vita della scuola, manifestazioni di intolleranza, qualsiasi forma di violenza e discriminazione.

La scuola si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di apprendimento, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti vengono favoriti e garantiti dal "patto formativo", definito anche nella "Carta dei Servizi" della Scuola; attraverso di esso si realizzano gli obiettivi del miglioramento della qualità, della trasparenza, della flessibilità, della collegialità e della partecipazione attiva, secondo le modalità definite dal Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

Nello spirito del "patto formativo", ogni componente si impegna ad osservare e a far osservare il presente regolamento, che, secondo la prassi istituzionale, è adottato dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'Art.10. del D.Lgs. 297/1994 ed ha pertanto carattere vincolante.

Ciascuno studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento: a tale riguardo i docenti devono comunicare tempestivamente gli esiti delle prove orali, mentre per le verifiche scritte gli elaborati dovranno essere riconsegnati non oltre i dieci giorni successivi alla prova e comunque⁵ non oltre i sei giorni che precedono la successiva prova.

La scuola garantisce l'attivazione di iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio.

⁵ Si rende necessario concretizzare nel Regolamento di Istituto i principi della valutazione "trasparente e tempestiva" enunciati nello Statuto degli Studenti.

Gli studenti hanno diritto ad essere informati in maniera efficace e tempestiva sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, in particolare alla conoscenza delle scelte relative all'organizzazione, alla programmazione didattica, ai criteri di valutazione, alla scelta dei libri di testo e del materiale didattico in generale ed in particolare su tutto ciò che può avere conseguenze dirette sulla loro carriera scolastica.

Tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto a vedere rispettata in ogni situazione la loro dignità personale. I rapporti interni alla comunità scolastica si informano al principio di solidarietà.

Lo studente ha diritto alla riservatezza della propria vita personale e scolastica, fatto salvo l'obbligo di mantenere costante e proficuo il rapporto con le famiglie. I genitori hanno il diritto ad avere informazioni sul comportamento e sul profitto dei propri figli direttamente dagli insegnanti.

Tutti gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della Comunità alla quale appartengono, con particolare attenzione ai bisogni degli studenti. La Scuola promuove iniziative atte a favorire il superamento di eventuali svantaggi linguistici, ricorrendo anche, ove necessario, a servizi offerti dagli enti territoriali. La scuola promuove nell'ambito degli scambi culturali iniziative di accoglienza e attività varie finalizzate allo scambio fra le diverse culture.

Art.21 Doveri dello studente

1. Gli alunni sono tenuti a frequentare con puntualità, regolarità ed impegno assiduo nello studio le lezioni ed ogni altra attività didattica e formativa. I ritardi frequenti, le assenze non motivate da cause di forza maggiore, una partecipazione distratta e superficiale costituiscono mancanza a specifici e primari doveri.
2. Gli studenti hanno l'obbligo di sottoporsi alle verifiche ed alle valutazioni del processo formativo, di svolgere i lavori proposti dagli insegnanti e di contribuire al perseguimento del proprio successo negli studi. L' elusione dei propri impegni è prova di negligenza.
3. Gli studenti devono rispettare la personalità, la dignità e l'azione degli Insegnanti, del Dirigente e del personale non docente intesa come esercizio di attività e di doveri professionali e tenere nei loro confronti comportamento corretto e leale,
4. Gli studenti sono tenuti a rispettare la personalità e la dignità dei compagni in un clima di tolleranza e di partecipazione democratica . Ogni offesa , discriminazione, prevaricazione dettata dalla diversità va considerata immorale oltre che scorretta.
5. Gli studenti sono tenuti ad osservare comportamenti coerenti con i principi di sicurezza dettati da norme regolamentari e con le disposizioni emanate dal Dirigente nell'esercizio delle sue funzioni organizzative e di coordinamento delle attività e della vita scolastica.
6. Gli studenti sono tenuti ad un comportamento corretto e dignitoso in ogni momento ed in ogni forma dell'attività didattica e formativa della scuola, rispettando le leggi, i regolamenti, le norme della civile convivenza.
7. Gli studenti hanno il dovere di rispettare il patrimonio della Scuola come bene proprio e bene comune, collaborando al mantenimento e dell'ordine delle aule, dei laboratori, degli spazi comuni e dei servizi, alla buona conservazione delle attrezzature e dei sussidi, alla sicurezza dei macchinari e delle strutture.

Art.22 Sanzioni disciplinari

Le violazioni dei doveri previsti dall'articolo precedente danno luogo, secondo la gravità della mancanza, previo procedimento disciplinare, all'applicazione delle seguenti sanzioni:

- A. Nota sul registro di classe;
- B. allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a cinque giorni;
- C. allontanamento dalla comunità scolastica sino a quindici giorni.

La nota sul registro di classe consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, l'allontanamento dalla comunità scolastica in un divieto temporaneo di partecipazione a tutte le attività didattiche e formative della Scuola.

La nota sul registro di classe viene irrogata, secondo criteri di gradualità, per mancanza ai doveri relativi alla frequenza ed all'impegno, per comportamenti che disturbino l'attività didattica della classe, per atti non conformi ai doveri di correttezza e lealtà inerenti alla vita in comunità, per mancanza di rispetto nei confronti dei propri pari, dei docenti, del capo d'istituto, degli operatori scolastici.

L'allontanamento dalla comunità scolastica sino a cinque giorni viene inflitto per violazione dei doveri di cui al precedente Art. 21.

L'allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni viene inflitto se i fatti ed i comportamenti di cui al comma precedente assumono particolare gravità e per azioni ed illeciti che hanno rilevanza penale.

Il provvedimento di cui alle lettera A è adottato dai docenti, quelli di cui alle lettere B ed C dal consiglio di classe competente nella sua composizione integrale. La delibera è adottata a maggioranza dei componenti.

Ciascun organo ha titolo ad irrogare anche le sanzioni di grado inferiore.

Nell'adozione dei provvedimenti si tiene conto delle circostanze attenuanti e dei fattori aggravanti. Costituiscono elementi progressivamente aggravanti:

- la persistenza e/o la ricorrenza;
- precedenti disciplinari nell'arco dell'anno scolastico considerato;
- l'entità, morale o materiale, del danno prodotto;

Ferme restando le sanzioni disciplinari, nel caso di danni al patrimonio, la famiglia dello studente è tenuta a risarcirne la Scuola e/o la persona lesa.

Intatta tutta la rilevanza, giuridica e morale, del provvedimento disciplinare, nel caso di irrogazione della sanzione di cui alle lettere B e C, l'organo di disciplina può accordare la sospensione condizionale della pena con l'integrazione dell'alunno a tutte le attività scolastiche. Nel caso di recidiva, le due sanzioni si sommano, con l'allontanamento dalla comunità scolastica.

Il limite di quindici giorni di cui al punto C può essere superato laddove si verificano fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale riguardante reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana (violenza fisica, minacce, reati di natura sessuale) oppure vi sia concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone.

Nei casi più gravi, laddove si verificano in modo congiuntamente concorrente le situazioni di recidiva di fattispecie astratta di reato che violi la dignità e il risetto della persona umana e sia impossibile esperire un percorso di reinserimento tempestivo dello studente nella comunità scolastica, è possibile allontanare lo studente fino al termine dell'anno scolastico.

L'allontanamento dalla scuola superiore ai quindici giorni può essere disposto dal Consiglio di Istituto che è tenuto a verificare in modo accurato la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente e, sentito il parere del Consiglio di classe dello studente in questione, delibera la sospensione con amggiornanza qualificata dei due terzi dei membri. È necessario che si tenga sempre presente la gradualità e proporzionalità della pena e si eviti che la sanzione determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza stabilito per la validità dell'anno scolastico.

In caso di allontanamento dalla comunità scolastica è sempre attivato, in collaborazione con il Consiglio di classe e la famiglia, un percorso di reinserimento dello studente nella comunità scolastica.

A richiesta dello studente è possibile convertire tutte le sanzioni disciplinari in attività in favore della comunità scolastica proposte dallo stesso o dall'organo che ha competenza ad irrogarle.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto⁶

Art.23 Procedimento disciplinare

Per l'irrogazione delle sanzioni B e C deve essere avviato regolare procedimento disciplinare con la formale contestazione scritta degli addebiti da effettuarsi, da parte del Dirigente, entro cinque giorni da quando il fatto è avvenuto o se ne è avuta conoscenza.

Il procedimento è avviato su iniziativa autonoma del capo d'istituto o su richiesta di altro studente, di un genitore, di un docente o di altro operatore della Scuola.

Nella contestazione deve essere data esplicita informazione all'interessato sulla possibilità di far pervenire, entro e non oltre due giorni dalla data della notifica, di una propria nota difensiva e/o di essere ascoltato, insieme ad eventuali testimoni a discarico, direttamente dall'organo competente all'irrogazione della sanzione.

Le sanzioni devono essere irrogate sempre in forma scritta, con annotazione sul giornale di classe, ed adeguatamente motivate. In caso di studenti minorenni i provvedimenti di cui alle lettere A, B e C devono essere notificati alle famiglie ed è, comunque, sempre facoltà del capo d'istituto convocare i genitori, o chi ne fa le veci, per dare informazioni sulla condotta degli alunni.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento al "Codice Disciplinare" approvato dal Consiglio d'Istituto.

Art.24 Impugnazioni

⁶ Come da DPR 24 giugno 1998, n. 249 art 4 comma 3

Contro le sanzioni disciplinari di cui alle lettere A, B, C è ammesso ricorso, entro due giorni dalla comunicazione dell'irrogazione, all'Organo di garanzia—che decide entro due giorni dalla presentazione del ricorso.

E' ammesso ricorso in via definitiva entro quindici giorni dalla ricevuta comunicazione, al dirigente dell'amministrazione scolastica regionale, che decide in via definitiva secondo quanto previsto dal dpr 235/07

Alle delibere dell' O.G. può partecipare il componente che:

1. sia personalmente coinvolto nel procedimento;
2. sia legato all'alunno interessato da un rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado;
3. faccia parte del Consiglio di classe che ha irrogato la sanzione disciplinare o ne sia stato il promotore.

Art ---- L'Organo di Garanzia (OG) è composto da:

- **2 docenti, eletti dal Consiglio di Istituto**
- **2 studenti designati dal Comitato Studentesco**
- **2 genitori, eletti dal Comitato dei Genitori**
- **1 presidente che sia attualmente esterno alla scuola con la funzione di mediare tra le diverse componenti e di fornire un punto di vista esterno rispetto alla scuola. Il presidente è nominato all'unanimità dagli altri membri dell'Organo di Garanzia nella riunione di insediamento annuale e non ha diritto di voto.**

Le elezioni avvengono all'inizio di ogni anno scolastico, secondo le modalità definite da ogni singola componente. Sono altresì designati eventuali sostituti che partecipano alle riunioni dell' Organo di Garanzia nei casi di incompatibilità, di cui al precedente articolo.

L'OG interviene nelle sanzioni disciplinari e nei conflitti in merito all'applicazione del Regolamento di Istituto, su richiesta di chiunque ne abbia interesse.

Tutte le delibere sono adottate a scrutinio segreto a maggioranza dei componenti, ai quali non è consentito astenersi.. In caso di parità prevale il parere espresso dal Presidente.

Vi è il numero legale se presenti almeno cinque membri con diritto di voto tra cui almeno uno studente.

Le funzioni dell'OG sono:

- **controllo sull'applicazione del Regolamento**
- **facilitazione/mediazione in caso di conflitto fra le parti**
- **assistenza agli Organismi di Disciplina dei Consigli di Classe nella definizione delle sanzioni**
- **assistenza agli studenti che subiscano un provvedimento di allontanamento dalla scuola (sospensione) durante e dopo il provvedimento stesso**
- **intermediario con l'Autorità Giudiziaria in caso si renda necessario.**

CAPO V

Viaggi d'istruzione

Art.25 I viaggi di istruzione sono organizzati a condizione che vi partecipino i due terzi della classe. I docenti organizzatori, nella programmazione d'inizio d'anno del Consiglio di classe, predisporranno una relazione sui contenuti didattici del viaggio. Il programma completo delle attività è comunicato ai genitori degli alunni minorenni .

Art. 26 Il progetto del viaggio di istruzione è presentato, previa approvazione del Consiglio di classe, ad apposita Commissione, presieduta dal Dirigente scolastico, corredato di programma di attività, numero di giorni, periodo prescelto, trasporti, costi, partecipanti e accompagnatori. La Commissione, comparate le offerte delle agenzie invitate alla gara, formula le proposte ritenute idonee al Consiglio d'Istituto che decide in via definitiva. **Tale commissione è designata dal Cd'I. e ne fa parte almeno uno studente designato dal Comitato Studentesco.**

Art. 27 Sono previste visite culturali o visite d'istruzione secondo le programmazioni dei singoli consigli di Classe.

Stage di alternanza scuola-lavoro

Art...All'interno del POF possono essere previsti progetti didattici che prevedano attività formative in alternanza scuola-lavoro volte a favorire da parte degli studenti adeguate conoscenze, competenze ed orientamento nel mondo lavorativo.

Tali attività sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal Cd'I che stabilisce modalità e tempi di svolgimento delle attività, tutele e garanzie per gli studenti, modalità di selezione degli enti esterni coinvolti nel progetto, criteri di valutazione dei risultati conseguiti.

CAPO VI

VIGILANZA

Art.28 Responsabilità dei docenti

Il personale docente, durante l'ora di lezione, è responsabile della vigilanza sugli alunni:

1. VIGILANZA ORDINARIA

- a. nelle aule, durante i cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni;
- b. nelle aule, nei laboratori, nella palestra durante l'attività didattica;
- c. in concorso con i collaboratori scolastici, durante l'intervallo;

2. VIGILANZA STRAORDINARIA

d. durante la permanenza in altre sedi, anche non scolastiche, per attività che non siano assemblee d'istituto, la presenza alle quali, a norma dell'art. 43 del DPR 416/1974, è facoltativa, senza che ciò comporti assunzione di responsabilità.

Art.29 Responsabilità dei collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici sono responsabili della vigilanza sugli alunni:

1. VIGILANZA ORDINARIA

- a. durante l'ingresso, negli spazi comuni;
- b. durante l'attività didattica, negli spazi comuni;
- c. durante l'intervallo, in concorso con il personale docente.

Al personale ausiliario è, pertanto, fatto divieto di allontanarsi dal luogo di sorveglianza assegnatogli se non per motivi gravi ed indifferibili. Esso, inoltre, ha l'obbligo di segnalare al Dirigente, con la massima sollecitudine, eventuali classi scoperte, garantendo, nel frattempo, la vigilanza su di esse. Dovrà, inoltre, comunicare immediatamente eventuali furti o danni alle suppellettili, alle strutture ed alle dotazioni della Scuola

2.VIGILANZA STRAORDINARIA

- d. nelle aule, nei laboratori, nella palestra, negli spazi comuni in occasione di momentanea assenza degli insegnanti;

CAPO VII

FORME E MODALITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE.

Art.30 Spazi per l'informazione

Presso l'Istituto sono installate una bacheca sindacale, una bacheca degli studenti, una bacheca dei genitori per l'affissione di convocazioni, avvisi, comunicazioni di interesse collettivo.

I predetti documenti sono soggetti alla preventiva visione Dirigente, il quale ha potere di vietarne la pubblicazione quando questi abbiano rilevanza penale o siano lesivi del buon nome dell'Istituto ovvero dell'onore e della riservatezza di terzi, siano interni o esterni alla Scuola.

Art.31 Albo d'Istituto

All'albo della Scuola, oltre ad ogni atto soggetto a pubblicazione per espressa disposizione di legge, devono essere pubblicate tutte quelle informazioni che garantiscono l'esercizio di diritti ed il soddisfacimento di doveri ascritti all'utenza o ai dipendenti.

Vanno inoltre esposti i seguenti documenti:

1. orario delle lezioni;
2. orario di ricevimento delle famiglie da parte dei Docenti;
3. organigramma degli Uffici;
4. organigramma degli Organi Collegiali;
5. organico del personale docente e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
6. orario di apertura al pubblico degli Uffici;
7. copia del presente Regolamento.
8. **Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR 24 giugno 1998 n°249)**

Art.32 Comunicazioni e colloqui scuola-famiglia

I colloqui fra i docenti e le famiglie si svolgono in appositi incontri antimeridiani, secondo un calendario settimanale di ricevimento, e pomeridiani, collocati nelle fasi intermedie dell'anno scolastico.

La Scuola ha, comunque, il dovere di comunicare alle famiglie, tempestivamente e nelle forme ritenute più efficaci, ogni anomalia nella frequenza e nel profitto degli alunni.

Art.33 Rapporti con la Presidenza

Il ricevimento dei genitori e degli studenti da parte del Dirigente avviene nella fascia oraria prefissata dall'Ufficio o, per ragioni straordinarie o di particolare urgenza, in orario diverso, previo appuntamento.

CAPO VIII

FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA, DEI GABINETTI SCIENTIFICI, DEI LABORATORI E DELLA PALESTRA.

Art.34 Orario di funzionamento

La biblioteca, i laboratori, i gabinetti scientifici e la palestra funzionano, di norma, nelle ore antimeridiane. Il loro funzionamento potrà essere esteso al pomeriggio sulla base di una pianificazione deliberata annualmente dal Consiglio d'Istituto.

Art.35

Organizzazione dei servizi di biblioteca

1. L'accesso al prestito dei volumi della biblioteca è consentito ai docenti, agli alunni, al personale non docente
2. Durante l'orario d'apertura la biblioteca è a disposizione degli utenti per il prestito, la consultazione, la lettura.
3. Le chiavi della biblioteca possono essere ritirate solo dagli insegnanti preposti al servizio, che dovranno riconsegnarle al termine dello stesso. Ad essi sono attribuite le seguenti competenze:
 - presa in carico e custodia dei volumi e delle riviste;
 - schedatura del materiale in entrata;
 - cura del servizio di consultazione e di prestito;
 - verifica delle restituzioni e controllo delle condizioni dei volumi;
 - tempestiva segnalazione al Dirigente di eventuali ammanchi
4. Il prestito può essere effettuato solo dagli insegnanti incaricati.
5. Agli studenti non può essere dato in consultazione, fuori dai locali della biblioteca, più di un volume per volta.
6. Il servizio di biblioteca, di norma, inizia con l'apertura dell'anno scolastico e cessa il 15 Maggio per gli alunni dei primi quattro anni di corso; detto termine è prorogato al 31 Maggio per gli alunni delle quinte classi.
7. La restituzione dei libri deve avvenire entro 20 giorni dal ritiro, salvo rinnovo (anche contestuale) del prestito stesso.
8. Al termine dell'anno scolastico dovrà essere effettuata la ricognizione della biblioteca e l'inventario dei libri non restituiti.
9. La mancata restituzione di un volume comporta l'esclusione del responsabile dal servizio medesimo sino alla refusione del danno.
10. Le opere facenti parte di collane non possono essere consultate fuori dai locali della biblioteca.

CAPO IX

USO DEGLI SPAZI, DELLE STRUTTURE E DELLE DOTAZIONI DELLA SCUOLA

Art.36 Divieto di fumare

E' fatto assoluto divieto di fumare in qualunque locale della scuola.

Art.37 Uso, limitazioni e responsabilità

L'uso degli spazi, delle strutture e delle dotazioni scolastiche è consentito alle componenti, agli organi, ai singoli operatori della Scuola per fini istituzionali. **Docenti e studenti, come singoli o gruppi, possono altresì usufruire delle strutture scolastiche per fini di studio, approfondimento, aggiornamento - anche di carattere personale- nei limiti stabiliti dal C.d.I.⁷** Tutti gli utenti devono collaborare alla loro tenuta nelle migliori condizioni di funzionamento, igienicità, integrità, rispondendo individualmente o in solido di ogni danno derivante da un uso improprio o arbitrario o comunque non autorizzato.

Le strutture e le attrezzature della scuola sono beni della comunità: chiunque danneggi detto patrimonio è tenuto al risarcimento dei danni la cui entità verrà determinata dalla Giunta Esecutiva, qualora possano essere individuati i responsabili. In caso contrario l'onere del risarcimento verrà inserito nel bilancio d'Istituto

CAPO X

NORME FINALI

Art.38 Osservanza del Regolamento

Il presente regolamento dovrà essere fedelmente osservato da tutti gli Organi dell'Istituto, da tutte le componenti scolastiche nella loro articolazione collettiva, dai singoli operatori, da ciascun utente.

Art....

Qualora sorgano conflitti in merito all'applicazione del presente regolamento si ricorre all'Organo di Garanzia che dirime le controversie così come stabilito dall' art..... Per i conflitti riguardanti l'applicazione del DPR 24 giugno 1998 n° 249 ("Statuto delle Studentesse e degli studenti") gli studenti possono ricorrere in via definitiva al dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica.

Art.39 Modificabilità del Regolamento

Il presente regolamento potrà essere modificato in qualunque momento, oltre che per autonoma iniziativa del Consiglio d'Istituto, su proposta del Collegio dei Docenti, del Comitato Studentesco, dell'Assemblea del personale ATA. Le delibere di modifica vanno adottate col voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio d'Istituto nella sua strutturazione plenaria.

Tutte le modifiche hanno validità immediata ma non retroattiva.

Delle modifiche va data pubblica comunicazione con avviso da esporre all'albo della Scuola.

⁷ Lo Statuto degli Studenti e il DPR 567/96 garantiscono ampio utilizzo delle strutture da parte degli studenti. Lo spirito della normativa è quello di rendere la scuola un luogo "aperto" ai bisogni degli studenti anche oltre e in aggiunta alle esigenze didattiche curricolari, dando spazio alla libera iniziativa dei singoli, dei gruppi formali e non.